

RIPRISTINATA CON DECRETO LEGGE LA TRATTENUTA DEL 2,5% SALTANO PER ORA LE DOMANDE DI RESTITUZIONE

Cari colleghi,

il Governo è intervenuto con il d.l. n. 185 del 29 ottobre 2012, per regolare gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 2012, che aveva dichiarato l'incostituzionalità della trattenuta del 2,5% sulla retribuzione.

Ricordiamo che tale trattenuta era stata ritenuta incostituzionale in quanto, in sostanza, inconciliabile con l'estensione ai lavoratori pubblici, a decorrere dal 1 gennaio 2011 - in luogo della previgente disciplina del trattamento di fine servizio - della disciplina del trattamento di fine rapporto dei lavoratori privati, i quali ultimi non subiscono tale trattenuta.

Orbene, il Governo ha preferito abolire integralmente l'estensione ai lavoratori pubblici della disciplina del TFR (che come detto non prevede la trattenuta) e ha reintrodotto retroattivamente la vecchia disciplina del TFS, che invece la prevedeva.

Pertanto, nessuna restituzione può essere chiesta, al momento, per le trattenute già operate a decorrere dal 1 gennaio 2011, tanto che, addirittura, nel decreto legge è stata prevista l'estinzione di diritto dei giudizi pendenti per la restituzione. Quindi il modello di domanda che era stata diffuso prima dell'introduzione del decreto legge del 29 ottobre non deve essere al momento utilizzato.

Inoltre entro un anno dall'entrata in vigore del decreto legge verranno riliquidati d'ufficio (senza necessità di domanda) i trattamenti di fine servizio erogati tra il gennaio 2011 e l'ottobre 2012, in quanto dovranno essere erogate le eventuali differenze derivanti dall'applicazione retroattiva anche per questo periodo delle regole precedenti.

Naturalmente, trattandosi di un decreto legge, occorrerà verificare se e quali modifiche verranno introdotte in sede di conversione in legge, onde poter sapere con definitiva certezza quale sarà la sorte della trattenuta del 2,5% e, in generale, dei trattamenti di fine servizio.

Per il momento quindi la domanda di restituzione e diffida ad operare la trattenuta, suggerita nei gironi scorsi dall'AAROIEMAC, non deve essere più presentata!

Purtroppo questi repentini cambiamenti legislativi ci costringono, ogni volta, ad adeguarci con la massima tempestività possibile e questo crea difficoltà sia a noi che a voi.

Cordiali saluti

Vincenzo Carpino



Sede Legale

Via XX Settembre, 98/E - 00187 Roma
tel. 06 47825272 - fax 06 23328733
e-mail: segreteria@aaroieamac.it

Sede Amministrativa

Via E. Suarez, 12 - 80129 Napoli
tel. 081 5585160 - fax 081 3606204
e-mail: aaroieamac@aaroieamac.it

Website: www.aaroieamac.it
Partita Iva: 07156580636
Codice Fiscale 80062360633